



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

### **REGOLAMENTO NAZIONALE**

***Approvato dal Consiglio Direttivo della SIOI in data 11 maggio 2022***

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Costituzione e finalità**

1. È costituito in seno alla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) il Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale (MSOI) avente il compito di perseguire e diffondere, secondo le direttive fissate dagli organi competenti della Società, i fini che questa si propone e di svilupparne le attività con particolare riguardo all'ambito studentesco.
2. Il MSOI è il ramo giovanile della SIOI ed è l'Associazione giovanile italiana per le Nazioni Unite in quanto membro italiano della WFUNA-Youth (Movimento Studentesco costituito in seno alla Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite).
3. Il MSOI è un movimento apolitico e aconfessionale che si fa promotore della cultura internazionale, promuove la conoscenza dei problemi della politica internazionale, e la diffusione della conoscenza e della tutela dei diritti umani in conformità con i principi statuari della SIOI.
4. La sede centrale del MSOI è costituita presso la Sede centrale della SIOI

##### **Art. 2 - Struttura**

1. Il MSOI ha una Struttura nazionale con sede presso la sede centrale della SIOI e si articola in Comitati locali dislocati sul territorio nazionale.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

2. I Comitati locali sono costituiti, previa autorizzazione dei competenti organi centrali della SIOI, sotto la supervisione e il controllo del Consiglio di Coordinamento Nazionale del MSOI. Essi hanno sede presso le Sezioni della SIOI o, laddove queste non esistano, presso la sede centrale della SIOI.
3. I Comitati locali operano in stretto collegamento con il Consiglio di Coordinamento Nazionale e con gli organi direttivi della Sede centrale o delle Sezioni della SIOI.

### **Art. 3 - Membri**

1. Il MSOI è aperto ai giovani con età compresa tra i 16 e i 30 anni.
2. Questi devono essere iscritti ovvero afferenti ad un corso di studi riconosciuto dal Ministero competente in materia di istruzione, università e ricerca.
3. In casi eccezionali i Comitati locali del MSOI possono accettare adesioni di giovani che non soddisfano i requisiti di cui al comma precedente, sentito il parere vincolante del Consiglio di Coordinamento Nazionale.
4. L'adesione al MSOI si formalizza mediante il versamento di una quota annuale di partecipazione al Comitato locale cui il giovane intende aderire. La quota viene fissata dal Consiglio di Coordinamento Nazionale.
5. I soci che hanno formalizzato l'adesione al Movimento versando la quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività proposte dal Movimento, sia a livello locale che nazionale, nonché ad esserne essi stessi promotori.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

### **TITOLO II – STRUTTURA NAZIONALE**

#### **Art. 4 - Finalità**

La Struttura nazionale del MSOI si fa promotrice della cultura internazionale in conformità con i fini statutari della SIOI e propone progetti nazionali e internazionali, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Struttura nazionale**

1. La Struttura nazionale del MSOI si compone dei seguenti organi:

- a) Consiglio di Coordinamento Nazionale;
- b) Coordinatore Nazionale;
- c) Segreteria Nazionale.

#### **Art. 6 - Consiglio di Coordinamento Nazionale. Composizione**

1. Il Consiglio di Coordinamento Nazionale è l'organo di indirizzo del Movimento, le cui decisioni sono vincolanti.
2. Esso è composto dai Comitati locali e dalla Segreteria Nazionale. Esso è presieduto dal Coordinatore Nazionale.
3. Ciascun Comitato locale è rappresentato in sede di Consiglio di Coordinamento Nazionale dal proprio Segretario e Vice Segretari e/o dai loro delegati.
4. La Segreteria Nazionale è rappresentata in sede di Consiglio di Coordinamento Nazionale dal Coordinatore Nazionale, dai Vice Coordinatori Nazionali e dai membri della Segreteria Nazionale.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

5. Il Consiglio di Coordinamento Nazionale si riunisce almeno due volte per anno associativo, di cui almeno una presso la sede centrale della SIOI.

### **Art. 7 - Consiglio di Coordinamento Nazionale. Competenze e funzionamento**

1. Il Consiglio di Coordinamento Nazionale si pronuncia in merito a tutte le questioni relative alla dimensione nazionale del MSOI, in particolare:
  - a) elegge il Coordinatore Nazionale e ne vota la sfiducia;
  - b) elegge uno o due Vice Coordinatori Nazionali e ne vota la sfiducia;
  - c) elegge i membri della Segreteria Nazionale e ne vota la sfiducia;
  - d) approva i progetti nazionali;
  - e) approva il resoconto annuale delle risorse economiche della Segreteria Nazionale;
  - f) valuta la costituzione di un nuovo Comitato locale ovvero di una Rappresentanza MSOI in conformità all'art. 22;
  - g) vota la cessazione o sospensione delle attività di un Comitato locale in conformità all'art. 23;
  - h) vota la revoca della sospensione delle attività di un Comitato locale;
  - i) valuta le modifiche al presente Regolamento sottoponendole al vaglio del Consiglio Direttivo della SIOI.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

2. Laddove non specificato, il potere decisionale è in via residuale di competenza del Consiglio di Coordinamento Nazionale, le cui decisioni sono prese a maggioranza semplice dei Comitati locali presenti.
3. In seno al Consiglio di Coordinamento Nazionale, ciascun Comitato locale può esprimere un solo voto per tramite del suo Segretario ovvero dei Vice Segretari ovvero di un loro delegato.
4. In seno al Consiglio di Coordinamento Nazionale, la Segreteria Nazionale può esprimere un solo voto per tramite del Coordinatore Nazionale, ovvero di uno dei Vice Coordinatori, ovvero di un membro della Segreteria Nazionale e solamente qualora sussista fra i Comitati parità di voti.

### **Art. 8 - Segreteria Nazionale**

1. La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo delle decisioni prese dal Consiglio di Coordinamento Nazionale.
2. Essa è composta dal Coordinatore Nazionale, che la dirige, da uno o due Vice Coordinatori Nazionali e dai Membri della Segreteria Nazionale.

### **Art. 9 - Coordinatore Nazionale. Elezione**

1. Il Coordinatore Nazionale è eletto dal Consiglio di Coordinamento Nazionale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Comitati locali. Resta in carica un anno e può essere rieletto una sola volta.
2. I candidati alla carica di Coordinatore Nazionale sono proposti al Consiglio di Coordinamento Nazionale dal Consiglio Direttivo del Comitato locale cui hanno aderito.
3. Possono candidarsi alla carica di Coordinatore Nazionale coloro i quali hanno ricoperto per almeno un anno una carica all'interno della Segreteria Generale, ovvero per almeno un anno la



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

carica di Segretario o Vice Segretario all'interno del Consiglio Direttivo di un Comitato locale entro i due anni precedenti alla presentazione della candidatura.

4. La carica di Coordinatore Nazionale è incompatibile con quella di Segretario, Vice Segretario o membro del Consiglio Direttivo di un Comitato locale. La carica è altresì incompatibile con ruoli partitici o contrari agli obiettivi e alle finalità del Movimento.

### **Art. 10 - Coordinatore Nazionale. Competenze**

#### 1. Il Coordinatore Nazionale:

- a) è il garante del presente Regolamento;
- b) intrattiene i rapporti istituzionali con la sede centrale della SIOI per quanto concerne le questioni di carattere nazionale;
- c) tiene la Sede centrale della SIOI puntualmente informata delle attività del MSOI a livello sia nazionale sia locale;
- d) convoca il Consiglio di Coordinamento Nazionale, lo presiede e esercita al suo interno una funzione di mediazione;
- e) è responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio di Coordinamento Nazionale;
- f) redige la relazione annuale sull'attività del MSOI da presentare alla sede centrale della SIOI entro la metà del mese di marzo;
- g) redige il resoconto annuale delle risorse economiche della Segreteria Nazionale;



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

- h) assume la rappresentanza esterna del MSOI.
- 2. Qualora il Coordinatore Nazionale non risieda a Roma, egli accrediterà presso la Sede centrale della SIOI un membro della Segreteria Nazionale residente a Roma, quale punto di contatto e proprio rappresentante vicario per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti b) e c) di cui sopra.
- 3. Il Coordinatore Nazionale può sottoporre al Consiglio di Coordinamento Nazionale eventuali questioni disciplinari.
- 4. Le funzioni del Coordinatore Nazionale, qualora egli non possa adempierle, sono svolte da uno dei Vice Coordinatori Nazionali.

### **Art. 11 - Vice Coordinatore Nazionale**

- 1. Uno o due Vice Coordinatori Nazionali sono eletti dal Consiglio di Coordinamento Nazionale a maggioranza semplice dei Comitati locali. Restano in carica un anno e possono essere rieletti una sola volta.
- 2. I candidati alla carica di Vice Coordinatore Nazionale sono proposti al Consiglio di Coordinamento Nazionale dal Consiglio Direttivo del Comitato locale cui hanno aderito.
- 3. Possono candidarsi alla carica di Vice Coordinatore Nazionale coloro i quali hanno ricoperto per almeno un anno una carica all'interno della Segreteria Generale, ovvero per almeno un anno la carica di Segretario o Vice Segretario all'interno del Consiglio Direttivo di un Comitato locale entro i due anni precedenti alla presentazione della candidatura.
- 4. La carica di Vice Coordinatore Nazionale è incompatibile con quella di Segretario, Vice Segretario o membro del Consiglio Direttivo di un Comitato locale. La carica è altresì incompatibile con ruoli partitici o contrari agli obiettivi e alle finalità del Movimento.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

5. Il Vice Coordinatore Nazionale assiste il Coordinatore Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni e fa le sue veci in caso di assenza o impossibilità a svolgere le proprie funzioni.

### **Art. 12 - Segreteria Nazionale: Composizione e competenze**

1. I Membri della Segreteria Nazionale sono eletti dal Consiglio di Coordinamento Nazionale a maggioranza semplice dei Comitati locali. Restano in carica un anno e possono essere rieletti una sola volta.
2. I candidati alla carica di Membro della Segreteria Nazionale sono proposti al Consiglio di Coordinamento Nazionale dal Consiglio Direttivo del Comitato locale cui hanno aderito.
3. Possono candidarsi alla carica di membro della Segreteria Nazionale coloro i quali hanno ricoperto per almeno un anno la carica di Segretario, Vice Segretario all'interno del Consiglio Direttivo di un Comitato locale. Inoltre, tale candidatura può essere presentata dai Consiglieri dei Comitati locali che abbiano ricoperto tale carica, per almeno un anno, entro i due anni precedenti alla loro candidatura. Tale candidatura sarà da considerarsi valida solo qualora essa sia accompagnata da un formale appoggio/proposta del Segretario del Comitato in questione. Tale appoggio/proposta potrà essere concesso al massimo per un Consigliere per anno associativo.
4. La carica di membro della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di Segretario, Vice Segretario o membro del Consiglio Direttivo di un Comitato locale. La carica è altresì incompatibile con ruoli partitici o contrari agli obiettivi e alle finalità del Movimento.
5. Fra i membri della Segreteria Nazionale, il Coordinatore Nazionale può individuare:





## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

- a) un Responsabile nazionale per le relazioni esterne, il quale coadiuva il Coordinatore Nazionale nell'instaurare e curare i rapporti fra il Movimento e istituzioni e associazioni nazionali e internazionali;
- b) un Responsabile finanziario nazionale, il quale coadiuva il Coordinatore Nazionale nella gestione delle risorse economiche della Segreteria Nazionale e nella redazione del resoconto annuale ad esso riferito;
- c) un Responsabile amministrativo nazionale, il quale coadiuva il Coordinatore Nazionale nell'organizzazione delle riunioni del Consiglio di Coordinamento Nazionale e nella gestione degli aspetti amministrativi degli organi nazionali del Movimento;
- d) un Responsabile nazionale per la comunicazione, il quale coadiuva il Coordinatore Nazionale nella gestione della comunicazione del Movimento a livello nazionale e nel coordinamento dell'attività di comunicazione dei Comitati locali.

### **Art. 13 - Struttura Nazionale. Elezione**

I membri della Segreteria Generale sono votati dal Consiglio di Coordinamento Nazionale preferibilmente nel mese di dicembre e restano in carica un anno.

### **Art. 14 – Mozione di sfiducia**

1. La sfiducia al Coordinatore Nazionale, al Vice Coordinatore Nazionale o a un membro della Segreteria Nazionale è proposta dal Consiglio di Coordinamento Nazionale e votata da esso a maggioranza dei 2/3 dei Segretari dei Comitati locali.
2. In caso di sfiducia al Coordinatore Nazionale, il Vice Coordinatore Nazionale più anziano ricopre la carica di Coordinatore Nazionale *ad interim*.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

3. In caso di sfiducia al Coordinatore Nazionale e ad almeno un Vice Coordinatore Nazionale, il Consiglio di Coordinamento Nazionale nomina, su indicazione della SIOI, un Commissario *ad acta*.
4. In caso di sfiducia a un membro della Segreteria Nazionale, le competenze di questi sono rimesse al Consiglio di Coordinamento Nazionale.

### **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA NAZIONALE**

#### **Art. 15 - Progettualità a livello nazionale**

1. I progetti di livello nazionale sono elaborati dalla Segreteria Nazionale o proposti ad essa dai Consigli Direttivi dei Comitati locali.
2. La Segreteria Nazionale valuta le proposte inerenti a progetti di livello nazionale, considerandone la concreta fattibilità, di concerto con la SIOI.
3. Sulla base della valutazione di cui al comma precedente, la Segreteria Nazionale decide se sottoporre le proposte inerenti a progetti di livello nazionale al Consiglio di Coordinamento Nazionale, che le vota.
4. Il Coordinatore Nazionale è responsabile dei progetti approvati dal Consiglio di Coordinamento Nazionale che sottoporrà agli organi competenti della SIOI prima della loro esecuzione.

#### **Art. 16 - Risorse economiche del MSOI Nazionale**

1. Le risorse economiche della Segreteria Nazionale sono costituite dalle quote versate ogni anno dai Comitati locali in conformità all'Articolo 21, comma 3 del presente Regolamento e da eventuali finanziamenti esterni la cui accettazione dev'essere approvata dal Consiglio di Coordinamento Nazionale, previa autorizzazione degli organi competenti della SIOI.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

2. Il resoconto annuale delle risorse economiche della Segreteria Nazionale è redatto nel mese di ottobre dalla Segreteria Nazionale e viene presentato al Consiglio di Coordinamento Nazionale per l'approvazione durante la sua prima riunione dell'anno associativo.

### **TITOLO IV - COMITATI LOCALI**

#### **Art. 17 - Finalità**

Ogni Gruppo locale si fa promotore degli obiettivi del Movimento e propone progetti a livello locale, in conformità con le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Struttura**

1. Ogni Comitato locale si compone di:
  - a) un'Assemblea dei soci, composta da tutti gli studenti che hanno versato la quota annuale di partecipazione;
  - b) un Consiglio Direttivo, composto da un Segretario, uno o due Vice Segretari e da Consiglieri in numero variabile, che si insedia preferibilmente nel mese di ottobre di ogni anno, in conformità con quanto disposto dal proprio regolamento locale.
2. Ogni Consiglio Direttivo locale è diretto da un Segretario, uno o due Vice Segretari e da Consiglieri in numero variabile, cui possono essere delegate dal Segretario mansioni specifiche. In ogni Consiglio Direttivo è presente un membro cui viene affidata la gestione della tesoreria.
3. Il Consiglio Direttivo del Comitato locale dura in carica un anno a partire dal giorno della nomina e può essere rieletto. Il Segretario del Comitato locale può essere rieletto una sola volta.
4. Il Consiglio Direttivo del Comitato locale deve garantire una base organizzativa costante.

#### **Art. 19 - Regolamenti locali**

1. Ogni Comitato locale approva un proprio Regolamento vincolante.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

2. I Regolamenti dei Comitati locali devono essere compatibili con il presente Regolamento, devono essere approvati dalla Segreteria Nazionale e trasmessi alla sede centrale della SIOI per conoscenza.
3. Le modifiche ai Regolamenti locali vanno comunicate al Consiglio di Coordinamento Nazionale per l'approvazione.

### **Art. 20 - Progettualità a livello locale**

1. Ogni Comitato locale è libero nella determinazione dei progetti da seguire, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e del proprio Regolamento locale.
2. Nella gestione dei progetti ogni Comitato locale si avvale delle quote annuali di partecipazione versate dai soci.
3. Ogni Comitato locale è libero di ricercare ulteriori finanziamenti, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e del proprio Regolamento locale.

### **Art. 21 - Rapporti tra Comitati locali e Struttura nazionale**

1. Ciascun Comitato locale si impegna a collaborare con gli Organi nazionali del MSOI.
2. Ciascun Consiglio Direttivo, nei tempi concordati con il Consiglio di Coordinamento Nazionale, invia alla Segreteria Nazionale un resoconto annuale delle attività svolte. Inoltre, ciascun Consiglio Direttivo invia alla Segreteria Nazionale il resoconto annuale delle risorse economiche del Comitato locale.
3. Ciascun Comitato locale partecipa alle risorse economiche del MSOI Nazionale versando, durante la prima riunione di ciascun anno associativo del Consiglio di Coordinamento Nazionale, il 10% del totale (calcolato alla chiusura dell'anno associativo precedente) delle loro risorse economiche.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

### **Art. 22 - Nascita di nuovi Comitati locali**

1. Ciascun gruppo di studenti che intende far nascere un nuovo Comitato locale deve presentare al Consiglio di Coordinamento Nazionale un documento contenente una dichiarazione di intenti e un modello organizzativo conforme al presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Coordinamento Nazionale, esaminato il documento presentato, può disporre che il gruppo di giovani proponente si costituisca in una Rappresentanza MSOI.
3. La Rappresentanza MSOI opera sotto la responsabilità del Consiglio di Coordinamento Nazionale per un anno, al termine del quale il Consiglio di Coordinamento Nazionale, previa autorizzazione dei competenti organi centrali della SIOI, vota, a maggioranza qualificata dei 2/3, la nascita del Comitato locale, oppure rinnova la Rappresentanza MSOI per un altro anno.
4. Allo scadere dell'ulteriore anno, il Consiglio di Coordinamento Nazionale, previa autorizzazione dei competenti organi centrali della SIOI, vota, a maggioranza qualificata dei 2/3, la nascita del Comitato locale, oppure la cessazione definitiva della Rappresentanza MSOI.

### **Art. 23 - Sospensione delle attività di un Comitato locale**

1. Qualora in un Comitato locale manchi del tutto una base organizzativa, vi sia un'assenza totale di progettualità o il bacino di utenza sia nullo per un periodo di almeno sei mesi, il Consiglio di Coordinamento Nazionale, previa autorizzazione dei competenti organi centrali della SIOI, vota a maggioranza qualificata dei 2/3 la sospensione delle attività del Comitato locale.
2. Alla sospensione delle attività del Comitato locale di cui al comma precedente segue la estromissione temporanea del Comitato locale dal Consiglio di Coordinamento Nazionale.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

3. Il Consiglio di Coordinamento Nazionale, previa autorizzazione dei competenti organi centrali della SIOI, vota a maggioranza qualificata dei 2/3, la revoca della sospensione delle attività del Comitato locale.
4. Il Coordinatore Nazionale monitora la situazione del Comitato locale sospeso e si adopera per una ripresa tempestiva delle sue attività, tenendo informati la SIOI e il Consiglio di Coordinamento Nazionale. Egli convoca altresì, qualora necessario, una riunione straordinaria del Consiglio di Coordinamento Nazionale per permettere la votazione della revoca della sospensione delle attività del Comitato locale interessato.

### **Art. 24 - Cessazione delle attività di un Comitato locale**

1. Trascorso un anno della sospensione dell'attività di un Comitato locale ai sensi dell'Art. 23, il Consiglio di Coordinamento Nazionale, previa autorizzazione dei competenti organi centrali della SIOI, vota a maggioranza qualificata dei 2/3 la cessazione delle attività del Comitato locale sospeso.
2. Alla cessazione delle attività del Comitato locale di cui al comma precedente segue la estromissione permanente del Comitato locale dal Consiglio di Coordinamento Nazionale.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore nel momento della sua approvazione da parte del Consiglio direttivo della SIOI.



## **Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale**

Ramo giovanile della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale – SIOI UNA ITALY

### **Art. 26 – Modifiche al Regolamento Nazionale**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere votate dal Consiglio di Coordinamento Nazionale a maggioranza dei due terzi dei Comitati locali esistenti ed approvate dal Consiglio direttivo della SIOI.

### **Art. 27**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, vengono applicate le norme della legislazione italiana.

---

Il presente testo del Regolamento Nazionale del MSOI recepisce al suo interno una serie di revisioni presentate e approvate dal Consiglio di Coordinamento Nazionale in data 7 aprile 2018, 27 giugno 2020 e 29 maggio 2021.

La presente proposta di revisione è stata elaborata e redatta sotto la Segreteria Nazionale per l'a.a. 2021-2022 composta da: Simone Romano, Giulia Secci, Noemi Monaco, Elisabetta Gregorutti e Nicola Ortu.

Un contributo rilevante è stato fornito da Lorenzo Dominici, Vice-Coordinatore Nazionale per l'anno 2021.

**Il Coordinatore Nazionale  
Simone ROMANO**

<p><b>Il presente Regolamento Nazionale del MSOI è stato approvato dal Consiglio Direttivo della SIOI nella seduta dell'11 maggio 2022. È fatto obbligo ai Regolamenti dei Comitati locali la compatibilità con il presente Regolamento.</b></p>
--